

# “LA BUONA SCUOLA”: ASSICURIAMOCI CHE SIA SICURA!

La Legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione” e le implicazioni in tema di tutela della salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Stefano Degortes

Socio fondatore di PARTECHIPAZIONE – centro di promozione per il benessere sociale – salute e sicurezza sul lavoro  
[www.partechipazione.it](http://www.partechipazione.it) – [www.facebook.com/centrodipromozionesalutesicurezza](https://www.facebook.com/centrodipromozionesalutesicurezza)

Mi sono direttamente occupato di alternanza scuola-lavoro per una decina d’anni (dal 2005 al 2015), sia come responsabile del “collocamento” dei ragazzi presso le aziende ospitanti, che come tutor scolastico. In quel periodo ho gestito più di 600 stage (perché poi di questo si tratta) coinvolgendo più di 250 aziende, per un totale di circa 12.000 giornate di formazione a tempo pieno svolte dai ragazzi a diretto contatto con i lavoratori e direttamente nei luoghi di lavoro.

**Dunque dov’è tutta questa novità?** Perché se ne parla così tanto? La novità sta nei numeri. L’alternanza scuola lavoro riguardava infatti solo il **18%** del totale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado (sempre per capirci, le superiori...), quindi gli istituti tecnici e il mondo della formazione professionale, mentre oggi con la cosiddetta “Buona Scuola” (Legge 107 del 13 luglio 2015) si è passati al **100%**, ovvero a circa **un milione e mezzo di studenti!** L’obiettivo dichiarato e perseguito è nobile e pressante: ridurre il disallineamento e la conseguente distanza tra i giovani e il mondo del lavoro e favorirne l’inserimento. Ecco perché oggi se ne parla tanto! Perché il sistema scolastico, insieme ai ragazzi e alle loro famiglie, alle imprese e agli enti del territorio, stanno faticosamente digerendo un cambiamento indubbiamente significativo. In questo quadro si collocano le manifestazioni (alcune sensate e costruttive, altre decisamente un po’ meno) degli studenti di questi ultimi mesi, tese ad evidenziare ciò che ancora non funziona come dovrebbe: esperienze inadeguate, poco o per niente formative, assenza di fatto dei tutor aziendali, sospetti casi di “sfruttamento”. A tal proposito, credo valga sempre la pena ribadire che l’alternanza scuola-lavoro **si configura come progetto formativo e non va mai e in nessun caso considerata un rapporto di lavoro.** Questo aspetto dev’essere ben

compreso (a partire dagli stessi studenti) affinché ci si possa concentrare su ciò che davvero ancora non funziona, al fine di poter lavorare per costruire insieme esperienze maggiormente formative.

Non può esistere però una “Buona Scuola” che non sia anche **una scuola sicura.** Sofferamoci dunque su questo aspetto che, come ovvio, merita tutta la nostra attenzione. Un antico, quanto noto, proverbio cinese recita: “*Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo*”. I soggetti in alternanza scuola-lavoro, pur se a scopo esclusivamente formativo e sempre sotto la sorveglianza di formatori competenti e nel rispetto di tutte le condizioni di salute e sicurezza previste dalla legislazione vigente, **devono FARE oltre che guardare ed ascoltare.** Guai a finire nella trappola del “per proteggerti non ti faccio fare”. Procrastinando all’infinito un contatto vero e completo con il mondo del lavoro non aiutiamo i nostri ragazzi, che vanno semmai spronati – e supportati – nel capitalizzare al massimo queste importanti occasioni di crescita.

Che fare dunque? Un’importante orientamento ce lo dà il **D.Lgs. 81/08.** All’art. 2, punto 1 comma a) infatti, si precisa che “*il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento ... promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro*” ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è a tutti gli effetti **equiparato ad un vero e proprio lavoratore.** Ne consegue che, nei confronti del tirocinante, sia il **Soggetto Proponente** che il **Soggetto Ospitante,** sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi generali e particolari previsti dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. E se lo studente diventa un “lavoratore”, il suo “datore di lavoro” naturale è **la scuola.** È la scuola infatti il soggetto preposto ad assicurare lo stagista rispetto alla sua **responsabilità civile verso terzi** e contro gli infortuni sul

lavoro presso **INAIL.** Ad attivare, quando prevista, la **sorveglianza sanitaria** e a fornire i necessari e idonei **DPI.** È la scuola ad assicurare la **formazione generale** in tema di salute e sicurezza e quella **specificata** in funzione del livello di rischio cui sarà potenzialmente esposto il tirocinante. E anche quando, in seguito ad un preciso accordo tra scuola e azienda (chiaramente indicato e sottoscritto nell’apposita convenzione stage) sia il Soggetto Ospitante ad occuparsi di erogare la formazione specifica, spetta comunque alla scuola **l’onere di verificare** che sia stata effettivamente svolta e nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla norma.

Insomma, l’alternanza scuola-lavoro può effettivamente rappresentare un’importante momento formativo. Un’interessante “*finestra sul mondo*” appunto, che in quanto tale non può e non deve essere **troppo edulcorata, né alleggerita** di tutti quegli elementi, a volte faticosi e non sempre piacevoli, che caratterizzano il rapporto di tutti noi con il lavoro che svolgiamo. Occorre però, al contempo, che **tutte le figure coinvolte** – scuole, aziende, tutor, famiglie, allievi – non si risparmino e non sfuggano ai propri specifici compiti e alle proprie specifiche responsabilità.

